

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5024 del 02/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 34/A. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5247 del 02/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 34/A. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

1. l'AUA adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 8.5.2017 e rilasciata alla ditta "TECTUBI RACCORDI S.P.A. (C. FISC. 01230470997)" dal SUAP del Comune di Castelsangiovanni con nota n. 9801 del 17.5.2017 per l'attività di "produzione di raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese n. 34/A, a seguito di modifica sostanziale del medesimo; l'AUA comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue (scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e scarico S2, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, in pubblica fognatura);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. l'istanza della Ditta **TECTUBI RACCORDI S.P.A.**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con nota del 2.3.2018 prot. n. 4204 (PROT. Arpae n. 3543 del 5.3.2018), per la modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata; i titoli richiesti sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica non sostanziale della situazione già autorizzata;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 a seguito di modifica sostanziale della situazione precedente;
3. la documentazione integrativa dell'Azienda prodotta dal SUAP con nota n. 7768 del 19.4.2018 (prot. Arpae n. 6517 del 19.4.2018);
4. l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 11466 del 12.6.2018 (prot. Arpae n. 9518 del 13.6.2018) e con nota n. 13714 del 14.7.2018 (prot. Arpae n. 11219 del 16.7.2018);

RISCONTRATO che:

- per le emissioni in atmosfera la modifica dello stabilimento comporta l'aumento di portata dell'impianto a servizio della verniciatura ad immersione (emissione E40), l'installazione di due nuovi forni (emissioni E44 ed E45), l'installazione di una sabbiatura manuale (E46), l'installazione di un impianto di aspirazione fumi derivanti dalla saldatura (E47), l'installazione di un torrino di raffreddamento con emissione di vapore acqueo (E48);

- è prevista la dismissione del forno di cui all'emissione E33;
- sono presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- risultano presenti attività di lavorazioni meccaniche (alesatura, smussatura) effettuate a bassa velocità ed a secco, senza l'ausilio di olio da taglio per le quali il gestore dichiara che non generano emissioni diffuse; emissioni diffuse vengono escluse anche dal taglio con segchetti, operazione effettuata a bassa velocità prevedendo anche l'impiego di olio da taglio non per raffreddare l'utensile, ma per facilitare tecnicamente l'operazione;
- presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi così classificati:
 - **scarico S1 di acque reflue industriali** di raffreddamento (circa 2000 mc/anno). Tale scarico ha carattere occasionale in quanto, nelle normali condizioni di esercizio, l'impianto di raffreddamento consente di ricircolare l'intero volume di acqua senza la necessità di attivare alcuno scarico. Lo scarico S1 si rende necessario solo per specifiche esigenze di carattere produttivo (necessità di maggior ricambio di acqua per diminuire i tempi di raffreddamento di particolari pezzi in lavorazione) che potrebbero essere causa dell'attivazione del "troppo pieno" delle vasche di raffreddamento; la modifica riguarda l'aggiunta di un'ulteriore torre di raffreddamento e l'abbattimento parziale del muro divisorio tra la vasca di arrivo acqua calda e la vasca di rilancio acqua acqua fredda allo scopo di ottimizzare il ricircolo in base al gradiente termico;
 - **scarico S2 costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia** (provenienti dal dilavamento dei piazzali) in uscita da n° 2 impianti di trattamento costituiti da un pozzetto deviatore e da un separatore fanghi/oli;
- lo scarico S1 di acque reflue industriali recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico S2, recapitante in pubblica fognatura, è costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche provenienti sia dalla Ditta TECTUBI RACCORDI S.P.A., sia dalla Ditta ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.;
- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico S1 di acque reflue industriali è indicato con la sigla "P1" nell'allegato 2A Rev. 1 del Maggio 2018;
- il pozzetto di prelievo fiscale dello scarico S2 è indicato con la sigla "P2" nell'allegato 2A Rev 1 del Maggio 2018;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole reso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 6330 del 22.5.2018 (prot. Arpae n. 8271 del 23.5.2018);
- il parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza reso con nota n. 5279 del 5.6.2018 (prot. Arpae n. 9102 del 6.6.2018); in particolare veniva ricordato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato. In considerazione della presenza di torri evaporative viene evidenziata la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla DGR 828/17 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
- parere favorevole al rilascio dell'AUA, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 11424 del 19.7.2018;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Castel San Giovanni con nota n. 17961 del 24.9.2018 (prot. Arpae n. 14805 del 24.9.2018) in merito alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue. In merito all'impatto acustico, viene osservato che dalla relazione allegata all'istanza si evince il rispetto dei limiti, tuttavia viene ricordato che dovranno essere previste misure strumentali del rumore ambientale per la verifica, a lavori ultimati ed attività normalizzate, delle ipotesi formulate nella valutazione di impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

Vista, altresì, la nota 16/05/2014, prot. n° PG/2014/210850 (acquisita agli atti provinciali in pari data con prot. n° 32463), con la quale la Regione Emilia Romagna ha fornito indicazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi costituiti dalla miscelazione di acque di prima pioggia/reflue di dilavamento con acque reflue domestiche;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Tectubi Raccordi S.p.A. per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese n° 34/A ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TECTUBI RACCORDI S.P.A.** (C. FISC. 01230470997) per l'attività di "produzione di raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Emilia Pavese n° 34/A (che è anche sede legale) a seguito della modifica sostanziale esplicitata in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue (scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e scarico S2, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, in pubblica fognatura);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E14 FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 1 – POTENZA 4,8 MW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 2 – POTENZA 4,8 MW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 1 - – POTENZA 4,8 MW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 2 - – POTENZA 4,8 MW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 FORNO FT4/1 – POTENZA 2,4 MW

Portata massima	1900	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E20 FORNO FT3/1 – POTENZA 4,8 MW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E21 FORNO FT3/2 - POTENZA 4,8 MW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E22 FORNO FF5 - POTENZA 1,5 MW

Portata massima	1200	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E23 FORNO FF7 - POTENZA 2 MW

Portata massima	1550	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E24 GRANIGLIATRICE 1

Portata massima	25000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 GRANIGLIATRICE 2

Portata massima	15000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 MOLATURA 1

Portata massima	48000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 GRANIGLIATRICE 3

Portata massima	30000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 1

EMISSIONE N. E29 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 2

EMISSIONE N. E30 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 3

EMISSIONE N. E31 TAGLIO ECCEDEENZA 1

Portata massima	8800	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E32 TAGLIO ECCEDEENZA 2

Portata massima	8800	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E34 FORNO PER TRAFILATURA - POTENZA 2,85 MW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E35 FORNO FT9 – POTENZA 2,8 MW

Portata massima	2500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E36 FORNO FF8 – POTENZA 2,4 MW

Portata massima	2500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E37 TRAFILA GRANDE

Portata massima	38000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E38 TRAFILA PICCOLA

Portata massima	9500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

EMISSIONE N. E39 TRAFILA A GAS

Portata massima	19000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare

	10	mg/Nm ³
--	----	--------------------

EMISSIONE N. E40 VERNICIATURA – FASE DI IMMERSIONE

Portata massima	15000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare

	3	mg/Nm ³
--	---	--------------------

EMISSIONE N. E41 VERNICIATURA – FASE DI ASCIUGATURA

Portata massima	4800	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti organici volatili (espressi come Ctot)

	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

EMISSIONE N. E42 N. 2 BRUCIATORI A METANO IMPIANTO DI VERNICIATURA – POTENZA TOTALE 814 KW

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare

	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO₂)

	350	mg/Nm ³
--	-----	--------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)

	35	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E43 TAGLIO ECCEDEXA 3

Portata massima	15000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare

	10	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO₂)

	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Monossido di Carbonio (espressi come CO)

	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

EMISSIONE N. E44 FORNO FT10 – POTENZA 3,6 MW

Portata massima	3000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare

	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO₂)

	350	mg/Nm ³
--	-----	--------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)

	35	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E45 FORNO FT11 – POTENZA 2,4 MW

Portata massima	3000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E46 GRANIGLIATRICE 4

Portata massima	24000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E47 SALDATURA

Portata massima	4500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E48 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 4

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E14, E14/bis, E15, E15/bis, E16, E20, E21, E22, E23, E33, E34 E35, E36, E42, E44 ed E45 e quanto disposto al successivo punto p) relativamente ai controlli di messa a regime, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici essendo impiegato, come combustibile, gas metano;
- c) Le emissioni E14 ed E14/bis possono funzionare solo alternativamente ad E15 ed E15/bis;
- d) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) l'attività di verniciatura deve essere svolta nell'apposito locale, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano; fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E40 ed

E41 il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni stante la tipologia impiantistica e l'utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa;

- j) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti **a base acquosa** con contenuto di solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
 - k) il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti, a base acquosa, è pari a **100 kg/giorno**, per un'emissione annua di COV massima di **2300 kg/anno**. Il consumo medio è da valutarsi in relazione ai giorni di effettivo funzionamento degli impianti riportati sul registro di cui al punto l);
 - l) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura, i consumi di prodotti vernicianti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E40, E44, E45, E46, E47 ed E48 non può superare i due mesi;
 - o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - p) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti emissioni E40, E44, E45, E46, E47 ed E48, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E40, E44, E45, E46 ed E47, effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico S1 di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi", le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata l'attivazione dello scarico all'ARPAE ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza entro una settimana dall'attivazione stessa;
 - b) prima dell'attivazione dello scarico venga installato un misuratore di portata al fine di quantificare il quantitativo di acque reflue in uscita dal pozzetto di campionamento fiscale;
 - c) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti provinciali;
5. **di impartire**, per lo scarico S2 in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;

- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque di prima pioggia; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Compete;
- e) l'area interessata dagli impianti di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica degli impianti di trattamento e della modalità di scarico delle rispetto a quanto agli atti;

6. **di fare salvo** che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- dovranno essere previste misure strumentali del rumore ambientale per la verifica, a lavori ultimati ed attività normalizzate, delle ipotesi formulate nella valutazione di impatto acustico, come ricordato dal Comune di Castel San Giovanni con nota n. 17961 del 24.9.2018;
- il gestore deve ottemperare a quanto previsto dalla DGR 828/17 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;

7. **di dare altresì atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse a far data dalla messa in esercizio dei nuovi impianti;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.